

**Determinazione n. 16/2009**

**LA CORTE DEI CONTI  
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 20 marzo 2009;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1978, n. 237 con il quale il FASC è stato riconosciuto ente di diritto pubblico alla luce della funzione previdenziale espletata;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 gennaio 1980, con il quale il Fondo agenti spedizionieri e corrieri, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 con il quale il Fondo, divenuto Fondazione, assume la personalità giuridica di diritto privato;

visto i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1998-2007 nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

uditò il relatore, Consigliere dott.ssa Orietta Lucchetti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC) per gli esercizi 1998-2007;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1998-2007 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC) l'unica relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

*f.to* Orietta Lucchetti

IL PRESIDENTE

*f.to* Mario Alemanno

**PAGINA BIANCA**

***RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI (FASC) PER GLI ESERCIZI 1998-2007***

**SOMMARIO**

Premessa. – 1. Quadro normativo e profilo istituzionale. – 2. Organi e dirigenza.  
- 2.1 Dinamica degli emolumenti degli Organi. – 3. Personale. - 3.1 Costo del personale. - 3.2 Oneri per consulenze. – 4. Gestione previdenziale. - 4.1. Dati della gestione previdenziale. – 5. Gestione economico-finanziaria. – 6. Evoluzione della situazione patrimoniale. – 7. Risultanze economiche delle gestioni. – 8. Esercizio 2007. - 8.1. Stato patrimoniale. - 8.2. Conto economico. – 9. Società FASC Immobiliare s.r.l.. - 9.1 Gestione economico-finanziaria. - 9.2 Patrimonializzazione della società controllata. – 10. Considerazioni conclusive.

**PAGINA BIANCA**

**Premessa**

Il Fondo nazionale di previdenza per gli agenti spedizionieri e corrieri (FASC) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 2 della legge n. 259 del 1958, con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1980, n. 627.

Il D.L.vo 30 giugno 1994 n. 509 ha operato la trasformazione in persone giuridiche private di vari enti previdenziali, tra i quali il Fondo succitato, ed ha nel contenuto presupposto e ribadito che gli stessi, a trasformazione avvenuta, rimangono assoggettati al controllo ed al referto della Corte dei conti per quanto di sostanziale rilievo pubblico nelle relative gestioni.

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi dell'art. 7 della legge 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo agenti spedizionieri e corrieri, relativo agli esercizi 1998-2007.

L'ultimo referto presentato dalla Corte (cfr. Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Doc. XV, n. 194) ha riguardato il controllo eseguito sulle gestioni relative agli esercizi dal 1995 al 1997.

La relazione, pur avendo come oggetto specifico gli esercizi 1998-2007, estende le analisi ai fatti gestionali di maggior rilievo intervenuti sino a data corrente.

## 1. Quadro normativo e profilo istituzionale

### Quadro normativo

**Il Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC)** trae origine da un contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato nell'anno 1933 con efficacia cogente<sup>1</sup> "erga omnes", secondo il sistema di rappresentanza sindacale all'epoca vigente; efficacia, peraltro, non travolta dalla soppressione di quel sistema, in quanto con il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1944, n. 369 si dispose che le norme corporative mantenessero la loro originaria vigenza.

Il Fondo trova in seguito collocazione nell'ambito dei cosiddetti enti pubblici parastatali, definito e delimitato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70<sup>2</sup>.

Con D.P.R. 1 aprile 1978, n. 237, il Fondo è stato riconosciuto ente di diritto pubblico alla luce della funzione previdenziale espletata a favore degli impiegati delle agenzie di spedizione, dei corrieri e agenzie marittime.

A seguito del Decreto Legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 il Fondo, divenuto Fondazione, continua a sussistere come ente senza scopo di lucro, assumendo la personalità giuridica di diritto privato e rimanendo titolare di tutti i rapporti attivi e passivi del corrispondente ente previdenziale e del rispettivo patrimonio. Il FASC continua pertanto a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e/o professionisti per le quali è stato originariamente istituito, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione previdenziale.

Ai fini della trasformazione in fondazione di diritto privato, l'Ente ha deliberato un nuovo statuto con collegato regolamento, giusta le previsioni del Decreto legislativo n. 509/94<sup>3</sup>.

La necessaria approvazione governativa è intervenuta sul finire del 1995, dopo l'introduzione delle modifiche richieste dal Ministro vigilante.

<sup>1</sup> Cfr. C.C.N.L. 16 novembre 1933, pubblicato in G.U. n. 274 del 27 novembre 1933, il quale recepisce le disposizioni dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926 n. 563 e del Regio Decreto 1 luglio 1926, n. 1130, che costituiscono la fonte primaria del Fondo stesso.

<sup>2</sup> Il Fondo è inserito nella categoria II (Enti di assistenza generica) della tabella allegata alla legge n. 70.

<sup>3</sup> Il Consiglio di amministrazione, in data 16 dicembre 1994, ha deliberato la trasformazione dell'Ente in fondazione "d'intesa con le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di categoria in vigore".

## Innovazioni normative

Di recente sono stati emanati provvedimenti legislativi riguardanti la previdenza ed il funzionamento degli enti che la gestiscono. In questo contesto si citano solo quelli che hanno interesse specifico anche per il FASC quali:

- **il decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252**, che disciplina le forme pensionistiche complementari, emanato in forza della delega conferita al Governo dalla legge n. 243/2004, il quale riguarda gli enti gestori di previdenza privatizzati, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, qualora intendano istituire, tali forme di previdenza;
- **il comma 763 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296** (finanziaria 2007) che obbliga gli enti previdenziali a perseguire la stabilità delle gestioni entro un arco temporale non inferiore a trent'anni, anziché quindici, come indicato dal precedente art. 3, comma 12 della legge 335/1995, e prescrive che il bilancio tecnico venga redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (DM del 29.11.07 in G.U. del 31.6.2008).

Sull'obbligo del FASC di redigere **il bilancio tecnico**, il Ministero vigilante si è espresso più volte fin dal 1999.

Nella nota n. 8/4PS/31325 del 6 luglio 2000 si legge che la "Fondazione annovera tra i compiti del Consiglio di Amministrazione la deliberazione del bilancio tecnico, quale strumento previsionale necessario per misurare l'equilibrio tendenziale della gestione finanziaria (Statuto, art. 6 lettera e).

*La Fondazione, ancorché eroghi, in regime di capitalizzazione pura, prestazioni in capitale al momento dell'uscita degli iscritti dal settore di appartenenza, cui non può attribuirsi natura pensionistica in senso stretto, è pur sempre astretta al regime di previdenza obbligatoria, la cui inderogabilità rende di tutta evidenza l'esigenza di garanzia di solvibilità. Tale esigenza è stata resa ancor più pressante a seguito della intervenuta privatizzazione che non consente in caso di disavanzo interventi ripianatori da parte dello Stato.*

*È ben noto a questo Ministero il fenomeno delle frequenze di uscita molto elevate evidenziate nel bilancio che avrebbero portato il Fondo a seri problemi di liquidità.*

*Per quanto scongiurati nel corso degli ultimi esercizi finanziari, detti problemi vanno attentamente monitorati e prevenuti attraverso adeguate politiche di*

*disinvestimento e di investimento patrimoniali. Ciò consente, inoltre, di definire programmi anche con riferimento alla precipua funzione del Fondo quale è quella dell'imputazione degli accrediti di redditività nei conti individuali di previdenza.*

*Tali rappresentate considerazioni inducono per l'esigenza della predisposizione, con la periodicità dovuta ai sensi del d.lgs. n. 509/94, del bilancio tecnico, strumento di preliminare importanza per le strategie del Fondo a garanzia della propria operatività.*

*Con riferimento alla natura delle prestazioni ed all'attuale sistema finanziario di gestione, in relazione al quale si articola il Fondo, si ritiene possa essere sufficiente porre a riferimento delle proiezioni attuariali un limite temporale di un quindicennio".*

Di recente, in data 5 novembre 2008, la Fondazione ha chiesto nuovamente al Ministero vigilante di essere esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio tecnico, previsto ai sensi del D.Lg.vo n. 509/94.

Al riguardo il Ministero ha osservato che "a seguito dell'introduzione del suddetto D.Lgs. n. 509/94, il Fondo Nazionale di Previdenza per gli impiegati dipendenti da imprese esercenti attività di spedizione, spedizionieri doganali e corrieri è diventato ente di diritto privato e continua a svolgere le attività previdenziali e assistenziali riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e/o professionisti per le quali è stato originariamente istituito.

Pertanto, codesta Fondazione è tenuta alla redazione, nonché alla relativa trasmissione, del bilancio tecnico i sensi del D.M. 29 novembre 2007, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia".

*La Corte non può che richiamare l'Ente alla puntuale osservanza dell'obbligo di periodica compilazione del bilancio tecnico previsto dalla normativa presa in esame.*

## Profilo istituzionale

Il compito, che compendia la funzionalità del Fondo, sta nel garantire agli impiegati addetti al settore regolamentato dal contratto collettivo nazionale, istitutivo del Fondo stesso, un trattamento integrativo al momento della cessazione dell'attività lavorativa nel settore. Precisamente si tratta dell'**erogazione di un capitale** – una sorta di seconda indennità di "liquidazione" – di entità solo indirettamente rapportata alla durata del rapporto di lavoro testé chiuso ed alla somma delle retribuzioni conseguite per effetto del rapporto stesso, ma

immediatamente conseguente all'**accumulo dei contributi e degli interessi** verificatosi durante il periodo di iscrizione (periodo che può concernere più rapporti di lavoro con datori diversi). Si perviene a questo risultato dopo che il datore di lavoro ed il dipendente hanno provveduto all'accantonamento, ad ogni scadenza retributiva, presso il Fondo di una somma pari complessivamente al 5% della retribuzione, e dopo che periodicamente il Fondo ha proceduto ad accreditare ad ogni conto individuale una quota parte degli utili di gestione realizzati.

In pratica accade che ad ogni assunzione avvenuta nel settore, su denuncia del datore di lavoro, presso il Fondo si apre un conto nominativo intestato al lavoratore dipendente; su detto conto affluiscono periodicamente, vale a dire ad ogni scadenza retributiva, i contributi commisurati proporzionalmente alla retribuzione, in ragione del 2,5% a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore.

L'attività del Fondo va naturalmente oltre, in quanto occorre far fronte all'esigenza di trarre reddito dai capitali in progressiva accumulazione. Infatti, per espressa previsione statutaria, il Fondo, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non può limitarsi ad erogare il capitale che si è accumulato sul singolo conto individuale, ma deve restituirlo maggiorato degli interessi.<sup>4</sup>

Nel sistema previdenziale gestito dal Fondo fondamentale rilievo assume la politica degli investimenti, che si sostanzia nelle decisioni e negli adempimenti necessari a realizzare gli impieghi produttivi delle somme riscosse e nella cura dei cespiti realizzati al fine di garantirne la conservazione e la redditività. Gli investimenti praticati tradizionalmente dal Fondo consistono nell'acquisto di titoli oppure nell'acquisto e nella gestione di immobili. Nel corso del decennio del presente referto le scelte del Fondo si sono molto diversificate ed a dette problematiche è destinato apposito capitolo.

La cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata, comporta l'obbligo a carico del Fondo di procedere, in favore del titolare o dei suoi eredi, alla liquidazione del conto per l'intera consistenza, derivante dalla somma dei vari versamenti contributivi e dei vari accrediti d'interessi succedutisi nel tempo. È opportuno porre in evidenza che non è propriamente l'estinzione del rapporto di lavoro il fatto liberatorio del conto, bensì l'uscita dal settore produttivo, che peraltro si ritiene avvenuta dopo che sia

<sup>4</sup> Al riguardo lo Statuto recita: "Il Fondo si propone di rimborsare agli iscritti che cessino dall'attività professionale o ai loro aventi diritto una somma pari all'ammontare dei versamenti effettuati a nome e a loro favore, più gli interessi netti maturati".

trascorso un breve periodo senza riassunzione presso la stessa od altra impresa.<sup>5</sup>

Né efficacia liberatoria ha la pura e semplice sospensione del rapporto di lavoro, con il conseguente venire meno della retribuzione e della contribuzione al Fondo.

Consegue che è possibile distinguere i **conti individuali attivi**, che sono quelli regolarmente alimentati perché i titolari sono in servizio, nonché quelli per i quali la cessazione dell'alimentazione contributiva perdura da non più di quattro mesi, ed i **conti individuali sospesi**, che sono complementarmente quelli che non ricevono versamenti di contributi da più di quattro mesi. I conti sospesi sono **liquidabili** a domanda degli interessati.<sup>6</sup>

Tra le decisioni gestionali di rilievo vanno ricordate le deliberazioni con le quali si provvede agli accrediti ai conti degli utili derivanti dalla gestione degli investimenti, al netto, ovviamente, delle spese, comprese quelle generali. Dette decisioni sono di due tipi:

- a) **determinazione del tasso d'interesse** da applicare per l'anno contemplato;
- b) **fissazione dei criteri** di ripartizione di eventuali sopravvenienze attive tra i vari conti.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Secondo la prescrizione statutaria "le liquidazioni dovranno essere effettuate dopo quattro mesi dall'avvenuta risoluzione del rapporto di impiego, salvo che il lavoratore non sia stato assunto da altra azienda tenuta al versamento dei contributi. In tale caso la liquidazione non ha più luogo e i nuovi contributi saranno accreditati al precedente conto individuale del lavoratore".

<sup>6</sup> Sino a quando non interviene la materiale liquidazione del conto individuale sospeso, l'importo del conto stesso risulta ricompreso tra i residui passivi. La eventuale maturazione della prescrizione decennale comporta la cancellazione del residuo passivo e, quindi, una sopravvenienza attiva per il Fondo.

<sup>7</sup> A norma di statuto "spetta al consiglio di amministrazione... determinare la misura dell'accrédito dei redditi del Fondo ai singoli conti e le modalità di liquidazione delle prestazioni".

## **2. Organi e dirigenza**

Sono organi del FASC il Presidente, il Vice presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, il Consiglio di sorveglianza ed il Collegio dei sindaci (art. 4 statuto).

### **Presidente e Vice presidente**

Il Presidente ed il Vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, il primo su proposta dei soci fondatori rappresentanti dei lavoratori ed il secondo su proposta dei soci fondatori rappresentanti dei datori di lavoro di categoria.<sup>8</sup>

Il Presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo; adotta i provvedimenti urgenti ed indispensabili da sottoporre a successiva ratifica dei competenti Organi collegiali; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; può conferire incarichi a consulenti esterni, previa autorizzazione degli Organi competenti, e firma gli atti ed i documenti che comportano impegni di spesa per il Fondo.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri sono esercitati dal Vice-presidente (art. 5 Statuto).

In data 13 maggio 2005 è stato eletto l'attuale Presidente della Fondazione FASC. Il mandato, secondo le disposizioni statutarie, ha durata triennale; l'incarico è stata prorogato di un anno con delibera del 13 giugno 2008.

Il compenso del Presidente è pari alla retribuzione annua prevista per il segretario generale maggiorata del 30%.

### **Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione – organo di indirizzo generale – è composto da quattordici membri, di cui sei prescelti dalle OO.SS. dei lavoratori e sei dalle OO.SS. dei datori di lavoro ai quali si affiancano il Presidente ed il Vice presidente (art. 6 dello Statuto).

Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica si è insediato in data 23 luglio 2007 con mandato triennale dopo che le organizzazioni sindacali dei datori di

---

<sup>8</sup> Soci fondatori sono le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro.

lavoro e dei lavoratori con propri atti, avevano proceduto, ai sensi dell'art. 6, comma 2 dello Statuto, alla designazione dei consiglieri di Amministrazione.

**Comitato esecutivo**

Il Comitato esecutivo è organo di amministrazione ordinaria e straordinaria e si compone di sei membri eletti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, cui si aggiungono il Presidente ed il Vice Presidente.

Le funzioni principali di detto organo attengono alla predisposizione del bilancio preventivo e delle sue variazioni, del bilancio consuntivo, alla individuazione e ripartizione del rischio in materia di investimenti dei fondi disponibili nonché alla iscrizione e liquidazione delle prestazioni (art. 7 Statuto).

Il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 23 luglio 2007, ha eletto gli attuali componenti del Comitato esecutivo con mandato triennale la cui scadenza è stata fissata per il 22 luglio 2010.

**Consiglio di sorveglianza**

Il Consiglio di sorveglianza è organo di garanzia della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed è composto da dodici membri di cui sei in rappresentanza dei lavoratori e sei dei datori di lavoro.

Il Consiglio di sorveglianza esprime pareri preventivi obbligatori e non vincolanti sui bilanci del Fondo e deve essere informato sull'andamento della gestione.

Ai componenti del Consiglio di sorveglianza sono riconosciuti unicamente il gettone di presenza pari ad euro 200 per ogni riunione ed il rimborso delle spese di missione (delibera del C.d.A. del 16 luglio 2002).

Il Consiglio di sorveglianza si è insediato nell'anno 2002, nel mese di gennaio e da quel momento sono state regolarmente convocate due riunioni annuali, nei mesi di aprile per il parere sul bilancio consuntivo ed in novembre per il parere sul bilancio preventivo.

I pareri espressi dal Consiglio di Sorveglianza sono stati tutti favorevoli.

La durata in carica dell'Organo è triennale e quindi esso risulta ormai scaduto dal 2005. Peraltro svolge ancora le sue funzioni in regime atipico di "prorogatio di fatto". Secondo quanto riferito dall'Ente, l'anomala situazione sarebbe addebitabile ai ritardi nella designazione dei propri rappresentanti da parte dei lavoratori, elezione più volte sollecitata.